

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Il presente regolamento ("**Regolamento OPC**") è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di GEOX S.p.A. ("**GEOX**" o la "**Società**"), nella riunione del 28 dicembre 2010, ai sensi dell'art. 2391-*bis* c.c. e del Regolamento CONSOB recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successivamente modificato con delibera n. 17389 del 23 giugno 2010 ("**Regolamento CONSOB**").

Il Regolamento OPC è entrato in vigore a partire dal 1° gennaio 2011.

Il Regolamento OPC è stato successivamente modificato, in occasione della revisione triennale, mediante delibera del Consiglio di Amministrazione nelle riunioni del 19 dicembre 2013, 12 gennaio 2017, 5 marzo 2020 nonché da ultimo con delibera del 25 febbraio 2021 (con efficacia a decorrere dal 1° luglio 2021), previo parere favorevole di un comitato appositamente costituito composto esclusivamente da almeno 3 amministratori indipendenti.

Il Regolamento OPC è pubblicato sul sito internet della Società, nella sezione *Governance/Regolamenti e Procedure*.

1. **PREMESSA**

Il Regolamento OPC individua i principi ai quali GEOX si attiene al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate realizzate da GEOX, direttamente o per il tramite di società da essa controllate (di seguito GEOX unitamente alle società controllate incluse nel bilancio consolidato, il "**Gruppo Geox**").

La Società adempie, inoltre, agli obblighi di informazione e trasparenza previsti dal Regolamento CONSOB (per ragioni di mera convenienza, tali obblighi sono elencati sinteticamente nell'Allegato 1 del presente Regolamento OPC).

Nell'esame di ciascun rapporto con Parti Correlate (come di seguito definite), gli organi coinvolti nell'esame e approvazione delle operazioni e gli organi ai quali è attribuita la vigilanza sulla osservanza del Regolamento OPC, ciascuno per quanto di propria competenza, privilegiano la considerazione della sostanza del rapporto e non semplicemente la forma giuridica dello stesso.

Il Consiglio di Amministrazione della Società, tenendo conto delle segnalazioni e delle osservazioni degli altri organi sociali, valuta periodicamente con cadenza almeno triennale l'efficacia del Regolamento OPC e la necessità/opportunità di procedere ad una revisione dello stesso.

2. **NOZIONE DI PARTE CORRELATA E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE**

2.1 In conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lett. a) del Regolamento CONSOB, per "parte correlata" ("**Parte Correlata**") e "operazioni con parti correlate" ("**OPC**") occorre far riferimento alle definizioni contenute nei principi contabili internazionali adottate secondo la procedura di cui all'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002.

2.2 L'Allegato 2 al presente Regolamento OPC riporta un estratto delle definizioni di parti correlate e operazioni con parti correlate ai sensi dello IAS 24, un richiamo alle ulteriori definizioni alle stesse funzionali previste dai principi contabili internazionali nonché alcune integrazioni e specificazioni delle definizioni individuate dalla Società.

3. **OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA**

3.1 Ai fini del presente Regolamento OPC, per OPC di maggiore rilevanza ("**OPC di Maggiore Rilevanza**"), si intendono le seguenti OPC:

- (i) le OPC per cui almeno uno degli Indici di Rilevanza (come definiti al paragrafo 3.2 che segue), applicabili a seconda della specifica operazione, superi il 5%;
- (ii) le OPC con la società controllante quotata (ove ve ne sia una), o con soggetti correlati a quest'ultima che risultino a loro volta correlati anche a GEOX, qualora almeno uno degli Indici

di Rilevanza (come di seguito definiti) risulti superiore a 2,5%;

- (iii) le OPC che possano incidere sull'autonomia gestionale della Società (ivi incluse quelle aventi ad oggetto attività immateriali), o che, comunque, riguardino attività o beni di rilevanza strategica per la Società, qualora almeno uno degli Indici di Rilevanza (come di seguito definiti) sia superiore al 2,5%. La valutazione relativa alla rilevanza strategica di determinati beni o attività della Società è affidata, in via inderogabile, al CdA, che delibera a tal riguardo, volta per volta, su iniziativa anche di uno solo dei suoi membri, ovvero su richiesta del collegio sindacale.

3.2 Ai fini dell'individuazione delle OPC di Maggiore Rilevanza ai sensi del presente Regolamento OPC, si applicano i seguenti indici di rilevanza ("**Indici di Rilevanza**"):

- (i) indice di rilevanza del controvalore: individua il rapporto tra il controvalore dell'OPC e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato da GEOX ovvero, se maggiore, la capitalizzazione di GEOX rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o resoconto intermedio di gestione).

Se le condizioni economiche dell'OPC sono determinate, il controvalore dell'OPC è:

- a) per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- b) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato, alla data dell'OPC, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n. 1606/2002;
- c) per le OPC di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'OPC dipendono, in tutto o in parte, da grandezze non ancora note, il controvalore dell'OPC è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

- (ii) indice di rilevanza dell'attivo: individua il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'OPC e il totale attivo di GEOX. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato da GEOX. Ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'OPC.

Per OPC di acquisizione o cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale dell'attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per OPC di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- a) in caso di acquisizioni, il controvalore dell'OPC maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
- b) in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per OPC di acquisizione e cessione di attività diverse dalle partecipazioni sociali, il valore del numeratore è:

- a) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività a seguito dell'operazione;
- b) in caso di cessioni, il valore contabile attribuito all'attività prima dell'operazione;

- (iii) indice di rilevanza delle passività: individua il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo di GEOX. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato, pubblicato da GEOX. Ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività inerenti alla società o al ramo d'azienda acquisiti.

3.3 Assume, inoltre, rilevanza il superamento di almeno una delle soglie di rilevanza da parte di più operazioni concluse nel corso del medesimo esercizio con una stessa Parte Correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla Società, che siano tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario e che, pur non qualificabili singolarmente come Operazioni di

Maggiore Rilevanza, superino – ove cumulativamente considerate – almeno una delle soglie di rilevanza suddette.

Ai fini del calcolo del cumulo non si tiene conto di eventuali operazioni di maggiore rilevanza che siano state precedentemente approvate dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle procedure previste agli articoli 5 e 6 del presente Regolamento OPC.

- 3.4** Tutte le OPC che non possano essere definite come OPC di Maggiore Rilevanza ai sensi dei precedenti paragrafi 3.1 e 3.2 sono definite, ai fini del presente Regolamento OPC, come OPC di minore rilevanza ("**OPC di Minore Rilevanza**"), fermo restando che non rientrano nella definizione di OPC di Maggiore Rilevanza né di OPC di Minore Rilevanza le operazioni che ricadono nei casi di esclusione e di esenzione indicate al paragrafo 6 che segue.

3-BIS OPERAZIONI DI IMPORTO ESIGUO

Sono OPC di importo esiguo ("**OPC Esiguo**") le OPC che risultino poste in essere:

- (i) con persone giuridiche di valore inferiore ad Euro 200.000;
- (ii) anche indirettamente con persone fisiche (inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, consulenze o altre operazioni poste in essere con associazioni professionali di cui fa parte un soggetto già correlato o una società riferibile ad un soggetto già correlato) di valore inferiore ad Euro 100.000.

4. REQUISITI DI INDIPENDENZA

- 4.1** Ai fini del presente Regolamento OPC, si considerano amministratori indipendenti gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance approvato nel gennaio 2020 dal Comitato per la Corporate Governance e promosso da Borsa Italiana S.p.A. (il "**Codice di Corporate Governance**").
- 4.2** Nel caso in cui GEOX dovesse cessare di aderire al Codice di Corporate Governance, ovvero la CONSOB dovesse dichiarare che i requisiti di indipendenza ivi previsti non sono almeno equivalenti a quelli individuati ai sensi dell'art. 148, comma 3 del D. Lgs n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato ("**TUF**"), si considereranno amministratori indipendenti gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148, comma 3 del TUF.

5. PROCEDURE PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

5.1 Procedura per OPC di Minore Rilevanza

La procedura di seguito illustrata, salvo quanto diversamente previsto in via espressa nel presente paragrafo 5.1 o nel successivo paragrafo 5.2, si applica esclusivamente alle OPC di Minore Rilevanza.

- 5.1.1** L'approvazione delle OPC di Minore Rilevanza spetta al CdA o agli organi delegati che, a seconda dei casi, risultino competenti in relazione alla specifica OPC di Minore Rilevanza sulla base delle attribuzioni loro conferite in virtù della delibera consiliare di nomina quale organo delegato di GEOX (i "**Delegati**"). Qualora l'operazione sia di competenza del CdA, gli amministratori coinvolti nell'operazione¹ si astengono dalla votazione sulla stessa.
- 5.1.2** I Delegati, ove lo ritengano opportuno, possono sempre sottoporre all'approvazione collegiale del CdA le OPC di Minore Rilevanza rispetto alle quali risulterebbero competenti ai sensi del paragrafo 5.1.1.

¹ Ai sensi dell'articolo 3, primo comma, lettera i-bis) del Regolamento CONSOB, per "*amministratori coinvolti nell'operazione*" si intendono gli amministratori che abbiano nell'operazione un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della società.

- 5.1.3 In ogni caso, le OPC di Minore Rilevanza sono approvate previo parere non vincolante di un comitato composto da tre amministratori, esclusivamente non esecutivi e non correlati e in maggioranza indipendenti (“**Comitato OPC Minori**”). Il Comitato OPC Minori ha la facoltà di farsi assistere da uno o più esperti indipendenti di propria scelta, a spese della Società, nei limiti di un ammontare massimo di spesa pari a Euro 10.000 per ciascuna OPC di Minore Rilevanza. Il comitato verifica preventivamente l’indipendenza degli esperti tenendo conto delle relazioni indicate nel paragrafo 2.4 dell’Allegato 4 del Regolamento CONSOB.
- 5.1.4 Nel caso in cui uno o più dei componenti del Comitato OPC Minori risultino correlati rispetto ad una determinata OPC, essi – ove possibile – saranno sostituiti, con riferimento a tutti gli adempimenti relativi a tale OPC, da uno o più degli altri amministratori indipendenti non correlati², in ordine di anzianità, o, in mancanza, dal più anziano degli altri amministratori non indipendenti non correlati.
- Qualora, rispetto ad una determinata OPC, non vi siano almeno due amministratori indipendenti non correlati che possano partecipare al Comitato OPC Minori, le funzioni del Comitato OPC Minori verranno svolte dall’unico amministratore indipendente non correlato, o in subordine da un esperto esterno indipendente e non correlato, appositamente nominato dal CdA.
- 5.1.5 Il parere del Comitato OPC Minori dovrà avere ad oggetto l’interesse della Società al compimento dell’operazione, la convenienza e la correttezza sostanziale delle relative condizioni, ma non potrà esprimere alcun giudizio in merito ad aspetti ulteriori e, in particolare, alle scelte di gestione attribuite esclusivamente al potere discrezionale degli amministratori esecutivi. I componenti del Comitato OPC Minori si riuniranno in sede collegiale e si consulteranno al fine di condividere e confrontare le proprie opinioni. All’esito di tale consultazione, i componenti del Comitato OPC Minori saranno chiamati a votare. Il Comitato OPC Minori esprime il proprio parere almeno 1 giorno prima della data prevista per l’approvazione dell’operazione. Tale parere è allegato al verbale della riunione del Comitato OPC Minori. Salvo quanto previsto dal presente Regolamento OPC e salva diversa disciplina stabilita dai membri del comitato stesso, il funzionamento del Comitato OPC Minori è disciplinato dal regolamento del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità, per quanto applicabile.
- 5.1.6 Almeno 3 giorni prima della data prevista per l’approvazione dell’operazione, all’organo competente a deliberare sull’OPC di Minore Rilevanza (i.e., Delegati o CdA, a seconda dei casi) e al Comitato OPC Minori sono fornite informazioni complete ed adeguate in merito alla specifica operazione da approvare, ivi incluse, in particolare, le informazioni relative alla natura della correlazione, alle modalità esecutive dell’operazione, alle condizioni (anche economiche) per la realizzazione, all’interesse e alle motivazioni sottostanti e agli eventuali rischi per la Società. Entro lo stesso termine, è fornita ai predetti organi tutta la documentazione inerente la specifica OPC di Minore Rilevanza in possesso dei soggetti e/o organi coinvolti nella fase delle trattative e nella fase istruttoria. Le informazioni e la documentazione acquisite successivamente al suddetto termine di 3 giorni prima della data prevista per l’approvazione dell’operazione, sono fornite ai predetti organi non appena possibile e comunque entro 1 giorno dalla loro acquisizione.
- 5.1.7 I Delegati o il CdA (a seconda dei casi), con periodicità almeno trimestrale, riferiscono in merito all’esecuzione delle OPC di Minore Rilevanza, e forniscono tutta la documentazione necessaria ad una chiara rappresentazione delle OPC stesse al CdA (nel caso dei Delegati), al collegio sindacale e al Comitato OPC Minori in merito all’esecuzione delle OPC di Minore Rilevanza.
- 5.1.8 Ove applicabile, i verbali delle deliberazioni di approvazione delle OPC di Minore Rilevanza sono adeguatamente motivati in merito all’interesse della Società al compimento dell’operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni per la Società. Qualora le condizioni dell’operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o *standard*, la documentazione predisposta deve contenere oggettivi elementi di riscontro.
- 5.1.9 Qualora il Comitato OPC Minori abbia rilasciato un parere negativo sulle OPC di Minore Rilevanza, GEOX (entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell’esercizio) deve mettere a disposizione del pubblico (presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II,

² Ai sensi dell’articolo 3, primo comma, lettera i) del Regolamento CONSOB, per “*amministratori non correlati*” si intendono gli amministratori diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle parti correlate della controparte.

Capo I, del regolamento adottato dalla CONSOB con delibera 11971/1999 (“**Regolamento Emittenti**”)) un documento contenente l’indicazione della controparte, dell’oggetto e del corrispettivo delle OPC di Minore Rilevanza approvate nel trimestre di riferimento nonostante il suddetto parere negativo, nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine, il parere del Comitato OPC Minori è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo o sul sito internet di GEOX.

5.1.10 Il parere del comitato è considerato favorevole qualora esso manifesti l’integrale condivisione dell’operazione. Tuttavia il parere può essere ritenuto favorevole all’operazione anche laddove vi siano elementi di dissenso, purché questi siano ritenuti comunque idonei ad inficiare il complessivo giudizio positivo sull’operazione e sempre che gli elementi di dissenso siano puntualmente indicati. Il parere può essere considerato favorevole anche qualora sia condizionato alla conclusione ed esecuzione dell’operazione secondo particolari criteri e modalità e sempre che le condizioni poste siano effettivamente rispettate e ne sia data evidenza nell’informativa sulle operazioni da rendere agli organi di amministrazione e di controllo ai sensi dell’articolo 7, primo comma, lettera f) del Regolamento CONSOB.

5.2 Procedura per OPC di Maggiore Rilevanza

5.2.1 La competenza a deliberare in merito alle OPC di Maggiore Rilevanza spetta esclusivamente al CdA che delibera all’esito di un esame approfondito delle operazioni e dei loro elementi caratteristici. Tale esame deve essere supportato dalla documentazione sufficiente per illustrare le ragioni delle relative OPC, la relativa convenienza, nonché la correttezza sostanziale delle condizioni alle quali le stesse OPC sono concluse. Gli amministratori coinvolti nell’operazione si astengono dalla votazione sulla stessa³.

5.2.2 Il CdA delibera sulle OPC di Maggiore Rilevanza previo motivato parere favorevole di un comitato, anche appositamente costituito, composto esclusivamente da amministratori indipendenti non correlati (“**Comitato OPC Maggiori**”), sull’interesse della Società al compimento dell’operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Tale parere è redatto in conformità con quanto previsto al paragrafo 5.1.5 che precede e viene allegato al verbale della riunione del Comitato OPC Maggiori. Il Comitato OPC Maggiori ha la facoltà di farsi assistere da uno o più esperti indipendenti di propria scelta, a spese della Società, nei limiti di un ammontare massimo di spesa pari a Euro 30.000 per ciascuna operazione, salvo autorizzazione dell’Amministratore Delegato della Società per importi superiori. Il comitato verifica preventivamente l’indipendenza degli esperti tenendo conto delle relazioni indicate nel paragrafo 2.4 dell’Allegato 4 del Regolamento CONSOB.

5.2.3 Il Comitato OPC Maggiori, o uno o più componenti dallo stesso delegati, sono coinvolti tempestivamente nella fase delle trattative e nella fase istruttoria relativa alle OPC di Maggiore Rilevanza attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e aggiornato e con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell’istruttoria. A tal fine, in aggiunta a quanto previsto ai sensi del paragrafo 5.1.6 che precede (applicabile in virtù del rinvio contenuto nel paragrafo 5.2.4 che segue), nel caso di OPC di Maggiore Rilevanza, non appena sia stata avviata la fase delle trattative negoziali, i soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell’istruttoria forniscono al Comitato OPC Maggiori tutta la documentazione e le informazioni di cui siano in possesso. Durante la fase delle trattative e la fase istruttoria, il Comitato OPC Maggiori deve essere costantemente e prontamente aggiornato per iscritto in relazione all’evolversi delle trattative e all’eventuale mutamento di condizioni, termini e/o caratteristiche essenziali dell’operazione.

5.2.4 Si applicano, *mutatis mutandis*, le previsioni contenute nei paragrafi 5.1.4, 5.1.5, 5.1.6, 5.1.7, 5.1.8 e 5.1.10 che precedono.

³ Ai sensi dell’articolo 3, primo comma, lettera i-bis) del Regolamento CONSOB, per “*amministratori coinvolti nell’operazione*” si intendono gli amministratori che abbiano nell’operazione un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della società.

5.2.5 Il CdA può approvare le OPC di Maggiore Rilevanza nonostante l'avviso contrario del Comitato OPC Maggiori, a condizione che il compimento di tali OPC sia autorizzato, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, numero 5) c.c. dall'assemblea che delibera, secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 3 del Regolamento CONSOB, a condizione che:

1. siano raggiunti i *quorum* costitutivi e deliberativi previsti dallo statuto della Società, e
2. qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto, la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto favorevole all'operazione.

5.2.6 Ai fini del precedente paragrafo 5.2.5, la qualità di socio correlato o non correlato sarà dichiarata dal Presidente dell'assemblea, sulla base delle informazioni disponibili. Il verbale dell'assemblea deve indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Il Presidente dell'assemblea avrà cura di identificare come precede anche i soci correlati e quelli non correlati.

5.2.7 In occasione di OPC di Maggiore Rilevanza, da realizzarsi anche da parte di società controllate da GEOX, la Società predispone (ai sensi dell'art. 114, comma 5 del TUF) un documento informativo redatto in conformità all'Allegato 4 del Regolamento CONSOB, secondo quanto previsto all'art. 5 del Regolamento CONSOB stesso. GEOX predispone il suddetto documento informativo anche qualora, nel corso dell'esercizio, concluda con una stessa Parte Correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima che a GEOX stessa, operazioni omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, le quali – pur non essendo qualificabili singolarmente quali OPC di Maggiore Rilevanza – superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza individuate ai sensi dell'articolo 3 del presente Regolamento OPC.

5.3 Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità

Le funzioni attribuite al Comitato OPC Minori o al Comitato OPC Maggiori, ai sensi dei precedenti paragrafi 5.1 e 5.2, possono essere svolte dal Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità della Società, sempreché questo ultimo presenti i requisiti di composizione previsti dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari.

5.4 Procedure di competenza assembleare

5.4.1 Nel caso in cui, sulla base di disposizioni di legge o di statuto, le OPC siano di competenza dell'assemblea dei soci o debbano essere autorizzate da quest'ultima, nella fase delle trattative, nella fase dell'istruttoria e nella fase dell'approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea, si applica la procedura menzionata, rispettivamente, al paragrafo 5.1 per le OPC di Minore Rilevanza e al paragrafo 5.2 per le OPC di Maggiore Rilevanza, salvo quanto previsto al paragrafo 5.4.2 che segue.

5.4.2 Il CdA può approvare le proposte di delibera inerenti OPC di Maggiore Rilevanza da sottoporre all'assemblea nonostante l'avviso contrario del Comitato OPC Maggiori. In tale caso l'assemblea delibera, secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 3 del Regolamento CONSOB, a condizione che:

1. siano raggiunti i *quorum* costitutivi e deliberativi previsti dallo statuto della Società, e
2. qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto, la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto favorevole all'operazione.

5.5 Procedure per operazioni di società controllate

5.5.1 Nel caso in cui le società controllate italiane o estere del Gruppo Geox intendano porre in essere OPC di Maggiore Rilevanza con Parti Correlate, le società controllate stesse – con eccezione di quelle non soggette a direzione e coordinamento – dovranno comunque acquisire il preventivo assenso del Consiglio di Amministrazione della Società.

5.5.2 Nel caso in cui GEOX approvi preventivamente OPC di Maggiore Rilevanza ai sensi dell'art.5.5.1 che precede, si applicano – in quanto compatibili – le regole procedurali contenute nel paragrafo 5.2 per le OPC di Maggiore Rilevanza.

5.5.3. Nel caso in cui GEOX esamini preventivamente o approvi, operazioni poste in essere da società

controllate, italiane o estere, del Gruppo GEOX, con Parti Correlate a GEOX diverse dalle operazioni di cui all'art. 5.5.1 che precede, si applicano – in quanto compatibili – le regole procedurali contenute nel paragrafo 5.1 per le OPC di Minore Rilevanza, fermo restando che, anche con riferimento alle OPC di cui al presente paragrafo 5.5.3, GEOX adempie agli obblighi informativi previsti dall'art. 5 del Regolamento CONSOB.

5.6 Procedure applicabili nel caso in cui GEOX venga considerata una società di minori dimensioni

- 5.6.1 Nel caso in cui, in qualsiasi momento, dal bilancio consolidato approvato da GEOX dovesse risultare che né l'attivo patrimoniale, né i ricavi di GEOX superino l'importo di Euro 500.000.000,00, negli esercizi successivi, GEOX applicherà, anche per le OPC di Maggiore Rilevanza, la procedura per le OPC di Minore Rilevanza prevista al paragrafo 5.1 che precede, salva comunque l'applicabilità del paragrafo 5.2.7 che precede e la riserva di competenza a deliberare in capo al Consiglio di Amministrazione per le OPC di Maggiore Rilevanza.
- 5.6.2 Ove, per due esercizi consecutivi anche uno solo dei due parametri indicati al paragrafo 5.6.1 che precede non sia soddisfatto, GEOX applicherà interamente le procedure di cui al paragrafo 5.2 alle OPC di Maggiore Rilevanza.

6. CASI DI ESCLUSIONE E DI ESENZIONE

6.1 Le disposizioni contenute nel presente Regolamento OPC non si applicano:

- (i) alle deliberazioni assembleari dei compensi degli amministratori ai sensi dell'art. 2389 comma 1, c.c.;
- (ii) alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2402 c.c., relative ai compensi spettanti ai membri del collegio sindacale;
- (iii) alle deliberazioni consiliari in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'assemblea ai sensi dell'art. 2389, terzo comma, c.c.;
- (iv) alle operazioni deliberate dalle Società e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni, ivi inclusi:
 - a. gli aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili, e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall'articolo 2442 del codice civile;
 - b. le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale;
 - c. le riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci previste dall'articolo 2445 del codice civile e gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell'articolo 132 del TUF.

6.2 Sono escluse altresì dalla disciplina contenuta nel presente Regolamento OPC, le OPC Esigue.

L'esenzione prevista per le OPC Esigue non trova applicazione nelle ipotesi di deroga alla Politica sulla Remunerazione restando ferma, in tali casi, l'applicazione delle procedure previste nell'art. 5 che precede.

6.3 Inoltre, sono escluse dalla disciplina contenuta nel presente Regolamento OPC, salvo gli obblighi informativi previsti dall'art. 5, comma 8 del Regolamento CONSOB:

- (i) i piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea ai sensi dell'art. 114-bis del TUF e le relative operazioni esecutive;
- (ii) le deliberazioni (diverse da quelle che sono già escluse dall'ambito di applicazione del Regolamento CONSOB, ai sensi dell'art. 13, comma 1 dello stesso) in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, nonché degli altri dirigenti con responsabilità strategiche, a condizione che:
 - a. la Società abbia adottato una politica di remunerazione approvata dall'assemblea;
 - b. nella definizione della politica di remunerazione, sia stato coinvolto un comitato costituito

esclusivamente da amministratori non esecutivi, in maggioranza indipendenti;

- c. la remunerazione assegnata sia individuata in conformità con tale politica e quantificata sulla base di criteri che non comportino valutazioni discrezionali;
- (iii) le OPC Standard, come definite al successivo paragrafo 6.5 e secondo quanto ivi previsto;
- (iv) le OPC con o tra società controllate (anche congiuntamente) da GEOX, nonché le OPC con società collegate, purché nelle società controllate o collegate controparti dell'OPC non vi siano interessi qualificati come significativi (ai sensi del successivo paragrafo 6.6) di altre Parti Correlate della Società.
- 6.4** Inoltre, sono escluse dall'applicazione degli obblighi procedurali previsti dal Regolamento OPC, le operazioni in caso di urgenza ("**OPC Urgenti**"), alle condizioni previste dall'art. 6.7 che segue, fermo restando gli obblighi informativi previsti dall'art. 5 del Regolamento CONSOB.
- 6.5** Ai fini del presente Regolamento OPC per OPC ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard* ("**OPC Standard**") si intendono le OPC che rientrino nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria⁴, concluse a condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti, ovvero praticate a soggetti con cui GEOX sia obbligata per legge a contrarre ad un determinato corrispettivo.
- Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento OPC, si considerano OPC ordinarie, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti operazioni: (i) operazioni aventi ad oggetto la creazione, produzione e distribuzione di calzature, abbigliamento e accessori; (ii) operazioni relative ad accordi di distribuzione commerciale; (iii) operazioni relative a locazioni di spazi commerciali ed affitti di rami d'azienda di spazi commerciali (a fini di chiarimento con esclusione, dunque, dalla definizione di OPC ordinarie delle operazioni di locazione e/o affitti di rami d'azienda aventi ad oggetto, in entrambi i casi, locali non adibiti all'esposizione o alla vendita di prodotti del Gruppo o comunque non funzionali alla commercializzazione di tali prodotti); (iv) le attività di acquisizione e gestione di risorse finanziarie, con le correlative attività accessorie di copertura legate allo svolgimento dell'attività caratteristica, con esclusione di tutte quelle qualificabili come investimento ovvero attività finanziaria.
- In ogni caso, in relazione alle OPC Standard di Maggiore Rilevanza, GEOX adempie ai seguenti obblighi informativi:
- (i) comunica (entro 7 giorni dall'approvazione dell'operazione, o dal momento in cui il contratto - anche preliminare - sia concluso, o dall'approvazione della proposta da sottoporre all'assemblea) alla CONSOB e agli amministratori indipendenti che esprimono pareri sulle OPC: la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle OPC che hanno beneficiato dell'esenzione nonché le motivazioni per le quali si ritiene che l'operazione sia una OPC Standard, fornendo oggettivi elementi di riscontro;
- (ii) indica nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, nell'ambito delle informazioni previste dall'articolo 5, comma 8 del Regolamento CONSOB, quali tra le OPC soggette agli obblighi informativi indicati in tale ultima disposizione siano state concluse avvalendosi dell'esenzione prevista al paragrafo 6.1 (iv) che precede.
- 6.6** Ai fini dell'esenzione di cui al paragrafo 6.3, punto (iv) che precede (i.e., operazioni con o tra società

⁴ Secondo la Comunicazione CONSOB DEM/10078683 del 24 settembre 2010, per "operazione ordinaria" si intende l'attività operativa e l'attività finanziaria a questa connessa. In particolare:

- la nozione di "*attività operativa*" include l'insieme: (i) delle principali attività che contribuiscono a generare i ricavi della Società e (ii) di tutte le altre attività di gestione che non siano classificabili come "di investimento" o "finanziarie";
- la nozione di attività finanziaria (detta anche "*attività di finanziamento*") connessa all'attività operativa comprende quelle operazioni che in astratto sono qualificabili come finanziarie, nella misura in cui queste siano accessorie allo svolgimento dell'attività operativa, quali, a titolo di esempio, le passività a breve termine funzionali all'acquisto di materie prime. Non potranno invece considerarsi operazioni ordinarie i finanziamenti ottenuti per il compimento di operazioni non appartenenti all'attività operativa (in quanto connessi all'attività di investimento).

controllate o collegate), si considerano significativi:

- (i) gli interessi inerenti beni o attività di rilevanza strategica per la Società ai sensi del paragrafo 3.1(iii) che precede qualora almeno uno degli Indici di Rilevanza sia superiore al 2,5%
- (ii) gli interessi sussistenti nel caso di condivisione di uno o più dirigenti con responsabilità strategiche, qualora tali dirigenti beneficino di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari o di remunerazioni variabili dipendenti dai risultati conseguiti dalle società controllate o collegate del Gruppo GEOX con le quali l'operazione è posta in essere, nel caso in cui tale remunerazione rappresenti più del 30% della remunerazione complessiva del destinatario;
- (iii) gli interessi del soggetto che controlla GEOX, laddove la partecipazione da esso detenuta (anche indirettamente) nella società controparte dell'OPC, controllata da, o collegata a, GEOX, abbia un peso effettivo superiore a quello della partecipazione che lo stesso detiene in GEOX;
- (iv) gli interessi del soggetto controllante di GEOX e/o di amministratori esecutivi di GEOX per i quali possa essere individuato un valore economico superiore alla soglia di esiguità;
- (v) tutti gli interessi di Parti Correlate definiti significativi con apposita delibera del CdA. Il CdA delibera in merito alla significatività degli interessi di una Parte Correlata, anche su iniziativa di uno solo dei suoi membri ovvero su richiesta del collegio sindacale.

6.7 Nel caso in cui la Società intenda avvalersi dell'esenzione di cui al paragrafo 6.4 che precede (i.e., le OPC Urgenti), la stessa dovrà porre in essere i seguenti adempimenti:

(A) OPC non di competenza dell'assemblea, né oggetto di autorizzazione da parte dell'assemblea:

- (i) qualora l'OPC da compiere ricada nelle competenze di un organo delegato, il presidente del CdA, ed il *lead independent director* eventualmente nominato devono essere informati delle ragioni di urgenza tempestivamente, e comunque, prima del compimento dell'operazione. Laddove si tratti una OPC di Maggiore Rilevanza, resta comunque ferma la riserva di competenza a deliberare per tali operazioni in capo al Consiglio di A ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lett. a) del Regolamento CONSOB che rimane applicabile;
- (ii) le OPC devono essere successivamente oggetto, ferma la loro efficacia, di una deliberazione non vincolante, adottata dalla prima assemblea ordinaria utile;
- (iii) l'organo che convoca l'assemblea tenuta a deliberare ai sensi del precedente punto (ii) deve predisporre una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza;
- (iv) l'organo di controllo deve riferire all'assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
- (v) la relazione e le valutazioni di cui ai punti (iii) e (iv) che precedono devono essere messe a disposizione del pubblico (almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'assemblea di cui al punto (ii) che precede) presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti. Tali documenti possono essere contenuti nel documento informativo di cui all'articolo 5, comma 1 del Regolamento CONSOB;
- (vi) entro il giorno successivo a quello dell'assemblea di cui al punto (ii) che precede, dovranno essere messe a disposizione del pubblico (con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti) le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai soci non correlati.

(B) OPC di competenza dell'assemblea, o che devono essere oggetto di autorizzazione da parte dell'assemblea:

- (i) ricorrenza di "*casi di urgenza collegati a situazioni di crisi aziendali*", per tali intendendosi, a titolo esemplificativo:
 - i. casi di perdite rilevanti ai sensi degli artt. 2446 e 2447 c.c.;
 - ii. situazioni in cui la Società è soggetta a procedure concorsuali o situazioni in cui sussistano incertezze sulla continuità aziendale espresse dalla Società o dal suo revisore;

- iii. situazioni di sofferenza finanziaria destinate prevedibilmente a sfociare, in tempi brevi in una diminuzione del capitale rilevante ai sensi dei sopra richiamati artt. 2446 e 2447 c.c.;
- (ii) l'organo tenuto a convocare l'assemblea deve predisporre una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza;
- (iii) l'organo di controllo deve riferire all'assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
- (iv) la relazione e le valutazioni di cui ai punti (ii) e (iii) che precedono devono essere messe a disposizione del pubblico (almeno 21 giorni prima di quello fissato per l'assemblea) presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti. Tali documenti possono essere altresì contenuti nel documento informativo di cui all'articolo 5, comma 1 del Regolamento CONSOB;
- (v) se le valutazioni dell'organo di controllo di cui al punto (iii) che precede sono negative, l'assemblea deve deliberare secondo il meccanismo del c.d. *whitewash*;
- (vi) se le valutazioni sono positive, entro il giorno successivo a quello dell'assemblea devono essere messe a disposizione del pubblico (con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti) le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai soci non correlati.

6.8 Gli amministratori indipendenti che esprimono pareri sulle operazioni con parti correlate ricevono annualmente entro la data prevista per la riunione del Consiglio di Amministrazione che approva il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato, informazioni in merito all'applicazione dei casi di esenzione identificati ai sensi dell'art. 6 del Regolamento OPC con riferimento alle OPC di Maggiore Rilevanza. Detti amministratori ricevono in particolare una relazione predisposta dalla funzione Affari Legali e Societari in collaborazione e coordinamento con la Direzione Amministrazione Finanza e Controllo in cui è inclusa una descrizione dell'operazione, la natura della correlazione, le valutazioni in relazione all'applicazione dell'esenzione e gli eventuali elementi di fatto a supporto di tali valutazioni. La documentazione contrattuale inerente l'OPC di Maggiore Rilevanza può essere allegata alla relazione, sulla base di una valutazione discrezionale della funzione responsabile.

6.9 Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'art. 6.5, secondo paragrafo, lettera 1), del presente Regolamento OPC, gli amministratori indipendenti che esprimono pareri sulle operazioni con parti correlate/il Comitato OPC Maggiori si riunisce e verifica la corretta applicazione delle condizioni di esenzione alle OPC di Maggiore Rilevanza.

7. DELIBERE-QUADRO

7.1 Il CdA di GEOX può approvare delibere-quadro in relazione a OPC incluse nelle seguenti categorie:

- (i) OPC inerenti prestazioni di servizi logistici;
- (ii) OPC inerenti accordi di distribuzione commerciale;
- (iii) OPC di locazione di immobili;
- (iv) OPC aventi ad oggetto contratti di licenza;
- (v) altre serie di OPC tra loro omogenee con le stesse Parti Correlate o determinate categorie di Parti Correlate;

(le OPC rientranti in ciascuna delle suddette categorie di OPC, congiuntamente, "**OPC Omogenee**") e solo se poste in essere con le Parti Correlate indicate all'articolo 2. lett. a) del presente Regolamento OPC (le "**Parti Correlate Specificate**"), secondo quanto stabilito di seguito.

7.2 Nel caso in cui la Società preveda di porre in essere, durante un determinato periodo di tempo non superiore ad un anno, una serie di OPC Omogenee con le Parti Correlate Specificate, il CdA potrà approvare un'unica delibera-quadro, con efficacia non superiore ad un anno, avente ad oggetto tutte le OPC Omogenee con le Parti Correlate Specificate da realizzarsi durante il periodo di efficacia della delibera quadro. La delibera-quadro dovrà specificare il prevedibile ammontare

massimo (l'“**Ammontare Massimo**”) delle OPC Omogenee da realizzare nel periodo di efficacia della stessa e dovrà motivare le condizioni previste per la realizzazione di tali OPC Omogenee.

- 7.3** Nel caso in cui l'“Ammontare Massimo” risulti superiore ad una qualsiasi delle applicabili soglie di rilevanza individuate dall'art. 3.1 che precede, la Società (i) approverà la delibera-quadro secondo la procedura indicata all'art. 5.2 del presente Regolamento OPC e (ii) pubblicherà un (unico) documento informativo ai sensi dell'art. 5.2.7 che precede.
- 7.4** Nel caso in cui l'“Ammontare Massimo”, calcolato secondo quanto previsto dall'art. 8.3 che precede, risulti inferiore a tutte le applicabili soglie di rilevanza individuate dall'art. 3.1 che precede, il CdA approverà la delibera-quadro secondo la procedura indicata all'art. 5.1 del presente Regolamento OPC.
- 7.5** Alle singole OPC Omogenee oggetto di una delibera-quadro non si applicheranno le procedure previste all'art. 5 del presente Regolamento OPC.
- 7.6** Le funzioni competenti per l'esecuzione delle OPC Omogenee oggetto di una delibera-quadro forniranno al CdA per il tramite della Direzione Affari Legali e Societari una completa informativa, almeno trimestrale, sull'attuazione della delibera-quadro stessa.

8. INDIVIDUAZIONE DELLE PARTI CORRELATE ED ISTRUTTORIA PREVENTIVA

- 8.1** Dalla fase iniziale di un'Operazione OPC e non appena possibile in ragione delle caratteristiche dell'operazione e delle informazioni minime disponibili, la funzione responsabile dell'Operazione OPC ne dà tempestiva informazione alla Direzione Affari Legali e Societari. L'informativa contiene, nei limiti dei dati e degli elementi disponibili a tale data, le parti, la natura, i termini e le condizioni dell'Operazione OPC.
- 8.2** La Direzione Affari Legali e Societari, con il supporto della Direzione Amministrazione Finanza e Controllo, verifica:
- (i) se la controparte (o le controparti potenziali) rientra (rientrano) fra i soggetti identificati come Parti Correlate indicate nel Registro delle Parti Correlate (come di seguito definito);
 - (ii) se l'Operazione OPC rientra nei casi di esenzione ed esclusione di cui al precedente art. 6;
 - (iii) se l'Operazione OPC sia in attuazione di una delibera-quadro adottata ai sensi del precedente art. 7;
 - (iv) se l'Operazione OPC rientra fra le Operazioni di Minore Rilevanza o di Maggiore Rilevanza.
- 8.3** Qualora, sulla base delle risultanze della verifica effettuata dalla Direzione Affari Legali e Societari con il supporto della Direzione Amministrazione e Finanza e Controllo, si tratti di Operazione OPC, la Direzione Affari Legali e Societari:
- (i) se Operazione di Minore Rilevanza, sottopone l'Operazione OPC all'attenzione dell'organo competente a deliberare sulle Operazioni di Minori Rilevanza ed al Comitato OPC Minori con le modalità e nei termini previsti dal precedente art. 5.1.6;
 - (ii) se Operazione di Maggiore Rilevanza, informa tempestivamente i membri del CdA ed il Comitato OPC Maggiori, fermo restando quanto previsto dal precedente art. 5.2.4.
- 8.4** Al momento della segnalazione, la Direzione Affari Legali e Societari valuta se nel medesimo esercizio sono già state poste in essere una o più operazioni aventi caratteristiche omogenee con la medesima parte correlata che, cumulativamente considerate, potrebbero comportare il superamento delle soglie di rilevanza di cui all'art. 3.2.
- 8.5** Nel caso in cui, a seguito della verifica effettuata dalla Direzione Affari Legali e Societari con il supporto della Direzione Amministrazione e Finanza e Controllo, la natura dell'operazione sia controversa, la valutazione è rimessa al Comitato OPC Minori.

9. REGISTRO DELLE PARTI CORRELATE

- 9.1** Ai fini della Procedura, la Società istituisce un apposito registro nel quale vengono iscritte le Parti

Correlate (il “**Registro delle Parti Correlate**”).

- 9.2** La predisposizione e l’aggiornamento del Registro delle Parti Correlate spetta alla Direzione Affari Legali e Societari che si avvale del supporto della Direzione Amministrazione Finanza e Controllo e delle funzioni competenti di ciascuna delle altre società del Gruppo Geox.
- 9.3** L’aggiornamento del Registro delle Parti Correlate avverrà ogni qualvolta sia ritenuto necessario, con frequenza almeno semestrale, a cura della Direzione Affari Legali e Societari.
- 9.4** Ai fini dell’aggiornamento del Registro delle Parti Correlate e della corretta tenuta dello stesso, le funzioni responsabili della Società, le segreterie del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale nonché le funzioni competenti delle società del Gruppo Geox sono tenute a comunicare tempestivamente alla Direzione Affari Legali e Societari le circostanze sopravvenute di cui siano venuti a conoscenza e che possano comunque incidere ovvero influire sulla qualifica di Parte Correlata.
- 9.5** Il Registro delle Parti Correlate, di volta in volta aggiornato, è tempestivamente messo a disposizione delle funzioni competenti di ciascuna delle altre società del Gruppo Geox e dalle stesse utilizzato, secondo quanto previsto dalle rispettive procedure operative interne, per la verifica della sussistenza di un’Operazione OPC rilevante ai fini del presente Regolamento OPC.
- 9.6** La Direzione Affari Legali e Societari, con il supporto della Direzione Amministrazione Finanza e Controllo, della Società e con il supporto delle funzioni competenti di ciascuna delle altre società del Gruppo Geox, provvede alla predisposizione e all’aggiornamento della sezione del Registro delle Parti Correlate dove sono iscritte le Parti Correlate, sulla base delle informazioni e dei documenti dalla stessa richiesti e ricevuti o comunque già resi disponibili dalle funzioni competenti della Società e delle altre società del Gruppo Geox, dalle segreterie del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, secondo quanto previsto da specifici flussi informativi e dalle procedure operative in essere nell’ambito del gruppo.
- 9.7** Ai fini dell’identificazione delle Parti Correlate, la Direzione Affari Legali e Societari, con il supporto della Direzione Amministrazione Finanza e Controllo e con il supporto delle funzioni competenti di ciascuna delle altre società del Gruppo Geox, richiede alle Parti Correlate dirette la comunicazione, mediante invio di una dichiarazione di correlazione, dei dati concernenti: (i) i dirigenti con responsabilità strategiche della controllante; (ii) le società sottoposte a comune controllo della controllante; (iii) gli stretti familiari dei dirigenti con responsabilità strategiche della Società e della controllante e (iii) entità nelle quali un dirigente con responsabilità strategiche della Società o della sua controllante o uno stretto familiare di detti dirigenti esercita il controllo, il controllo congiunto o l’influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto.
- 9.8** Anche in considerazione dell’obbligo previsto dall’art. 4, comma 8, del Regolamento CONSOB, annualmente, e almeno entro 90 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, tutti i soggetti indicati all’art. 114, comma 5 TUF, che siano Parti Correlate, trasmettono per iscritto alla Società ogni informazione utile a consentire la corretta valutazione circa la loro classificazione come Parti Correlate e circa l’individuazione di altri soggetti, qualificabili come Parti Correlate in virtù di legami di varia natura con essi nonché comunicano in modo tempestivo eventuali aggiornamenti.

10. ELENCO DELLE OPERAZIONI OPC

- 10.1** Ai fini dell’adempimento degli obblighi di informativa e del coordinamento con le procedure amministrative e contabili di cui all’art. 154-bis del TUF, la funzione responsabile dell’Operazione OPC deve informare senza indugio la Direzione Amministrazione Finanza e Controllo circa le Operazioni OPC poste in essere.
- 10.2** Nel caso di Operazioni OPC compiute per il tramite di società controllate, la funzione competente della controllata fornirà tempestivamente alla Direzione Amministrazione Finanza e Controllo, le informazioni necessarie al fine dell’aggiornamento dell’elenco di cui al successivo art. 10.3.
- 10.3** La Direzione Amministrazione Finanza e Controllo predispose un elenco su supporto elettronico, in cui vengono annotate tutte le Operazioni OPC poste in essere direttamente o per il tramite di società controllate, con l’indicazione della controparte, dell’ammontare della singola operazione e, in

collaborazione con la Direzione Affari Legali e Societari, l'avvenuta presentazione al Comitato e all'organo competente, ove richiesto.

- 10.4** Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ha facoltà di avere accesso a ogni momento all'elenco di cui al precedente art. 10.3.
- 10.5** Nel caso in cui l'operazione risulti essere ricompresa in una delle ipotesi di esclusione di cui all'articolo 6 che precede, la funzione responsabile deve darne semplicemente comunicazione alla Direzione Amministrazione Finanza e Controllo perché quest'ultima provveda all'annotazione dell'operazione medesima nell'elenco di cui al precedente art. 10.3.

11. DEFINIZIONI

- 11.1** Nel presente Regolamento OPC, tutte le parole e/o espressioni non espressamente definite e rilevanti ai fini dell'individuazione delle Parti Correlate o delle OPC o delle definizioni funzionali all'applicazione del Regolamento OPC hanno il medesimo significato di quello attribuito loro ai sensi del Regolamento CONSOB e dei suoi allegati.

ALLEGATO 1

OBBLIGHI INFORMATIVI DELLA SOCIETA'

Il presente allegato costituisce una sintesi per ragioni di mera convenienza dei principali obblighi informativi della Società ai sensi del Regolamento CONSOB cui si rinvia per una corretta comprensione ed applicazione degli stessi.

- **Obbligo di trasparenza primario e generale** (Art. 4, comma 7 del Regolamento CONSOB)
“Le procedure e le relative modifiche sono pubblicate senza indugio nel sito internet delle società, fermo l'obbligo di pubblicità, anche mediante riferimento al sito medesimo, nella relazione annuale sulla gestione, ai sensi dell'articolo 2391-bis c.c.”
- **OPC di Maggiore Rilevanza** (Art. 5, comma 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del Regolamento CONSOB)
 - ❖ Per ciascuna OPC di Maggiore Rilevanza – o per più operazioni omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario che cumulativamente superino gli Indici di Rilevanza indicati nel paragrafo 3.2 del Regolamento OPC – deve essere redatto un documento informativo specifico da mettere a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità di cui alla Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Emittenti, entro 7 giorni (o 15 giorni in caso di cumulo):
 - dall'approvazione dell'operazione ovvero della proposta da sottoporre all'assemblea (nel caso di operazioni di competenza assembleare);
 - dalla conclusione del contratto, anche preliminare (nel caso in cui l'organo competente abbia deliberato di presentare una proposta contrattuale)
 - ❖ Il documento informativo deve contenere almeno le informazioni indicate nell'Allegato 4 al Regolamento CONSOB, e deve riportare in allegato gli eventuali pareri del Comitato OPC Maggiori, degli esperti indipendenti di cui si è avvalso il Comitato e i pareri rilasciati da esperti qualificati come indipendenti di cui si sia eventualmente avvalso l'organo amministrativo (salva la facoltà di pubblicare sul sito internet della Società entro il medesimo termine). Con riferimento ai predetti pareri di esperti indipendenti, la Società può pubblicare i soli elementi indicati nell'Allegato 4 al Regolamento Consob, motivandone la scelta
 - ❖ La Società, contestualmente alla diffusione al pubblico, trasmette alla CONSOB il documento informativo e i pareri mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'art. 65-septies, comma 3, del Regolamento Emittenti.
 - ❖ Qualora, in relazione ad un'OPC di Maggiore Rilevanza, la Società sia altresì tenuta a predisporre un documento informativo ai sensi degli articoli 70, commi 4 e 5, e 71 del Regolamento Emittenti, essa può pubblicare un unico documento. In tal caso, il documento è messo a disposizione del pubblico, (presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti), nel termine più breve tra quelli previsti da ciascuna delle disposizioni applicabili.
- **OPC di Minore Rilevanza** (Art. 7, comma 1, lett. g) del Regolamento CONSOB)
Nel caso di OPC di Minore Rilevanza approvate in presenza di un parere negativo del Comitato OPC Minori, fermo restando quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento UE n. 596/2014, la Società mette a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità di cui al Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Emittenti, un documento informativo trimestrale (entro 15 giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio) contenente:
 - informazioni essenziali sulle operazioni approvate nonostante il parere negativo degli amministratori indipendenti;
 - indicazione delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere il parere negativo;
 - in allegato, il parere negativo stesso (in alternativa tale parere può essere pubblicato sul sito internet della società entro lo stesso termine).
- **Informazione periodica** (Art. 5, comma 8, del Regolamento CONSOB)
 - ❖ Ai sensi dell'art. 154-ter del TUF, la Società fornisce informazione, nella relazione intermedia

sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale:

- sulle singole OPC di Maggiore Rilevanza concluse nel periodo di riferimento;
 - sulle altre eventuali singole operazioni con Parti Correlate concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati delle Società;
 - su qualsiasi modifica o sviluppo delle OPC descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati delle Società nel periodo di riferimento.
- ❖ L'informazione sulle singole OPC di maggiore rilevanza può essere inclusa mediante riferimento ai documenti informativi pubblicati, riportando gli eventuali aggiornamenti significativi.
- **Operazioni con parti correlate e comunicazioni al pubblico** (Art. 6 del Regolamento CONSOB)
- Qualora un'OPC sia resa nota con la diffusione di un comunicato ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE n. 596/2014, quest'ultimo riporta, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta norma, almeno le seguenti informazioni:
- la descrizione dell'operazione;
 - la denominazione o il nominativo della controparte dell'operazione, l'indicazione che essa è una parte correlata e la descrizione della natura della correlazione;
 - se l'operazione supera o meno le soglie di rilevanza, e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione di un documento informativo;
 - la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'operazione e, in particolare, se la società si è avvalsa di un caso di esclusione;
 - l'eventuale approvazione dell'operazione nonostante l'avviso contrario degli amministratori indipendenti.

ALLEGATO 2

DEFINIZIONI PARTE CORRELATA E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Per Parte Correlata si intende una persona o un'entità che è correlata all'entità che redige il bilancio.

- (a) Una persona o uno stretto familiare⁵ di quella persona sono correlati a un'entità che redige il bilancio se tale persona:
- (i) ha il controllo o il controllo congiunto dell'entità che redige il bilancio;
 - (ii) ha un'influenza notevole⁶ sull'entità che redige il bilancio; o
 - (iii) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche⁷ dell'entità che redige il bilancio o di una sua controllante;
- (b) Un'entità è correlata a un'entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:
- (i) l'entità e l'entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);
 - (ii) un'entità è una collegata o una *joint venture* dell'altra entità (o una collegata o una *joint venture* facente parte di un gruppo di cui fa parte l'altra entità);
 - (iii) entrambe le entità sono *joint venture* di una stessa terza controparte;
 - (iv) un'entità è una *joint venture* di una terza entità e l'altra entità è una collegata della terza entità;
 - (v) l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell'entità che redige il bilancio o di un'entità ad essa correlata;
 - (vi) l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al precedente punto (a);
 - (vii) una persona identificata al punto (a)(i) ha un'influenza significativa sull'entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità (o di una sua controllante)⁸.

Per OPC si intende qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni tra una società e una Parte Correlata, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo, ivi incluse:

- le operazioni di fusione e scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con Parti Correlate;
- ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche (salvo quanto diversamente previsto dal Regolamento CONSOB e salve le esenzioni di cui al successivo paragrafo 6).

Anche gli atti di integrazione e/o di modifica di accordi stipulati con parti correlate potrebbero costituire di per

⁵ Ai sensi dello IAS 24, paragrafo 9, si considerano "familiari stretti di una persona" quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da, tale persona nei loro rapporti con l'entità, tra cui: (a) i figli e il coniuge o il convivente di quella persona; (b) i figli del coniuge o del convivente di quella persona; e (c) le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente di quella persona.

⁶ I termini "controllo", "controllo congiunto" e "influenza notevole" sono definiti nell'IFRS 10, nell'IFRS 11 (Accordi per un controllo congiunto) e nello IAS 28 (Partecipazioni in società collegate e joint venture) e sono utilizzati con i significati specificati in tali IFRS.

⁷ Ai sensi dello IAS 24, paragrafo 9, si considerano "dirigenti con responsabilità strategiche" quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività dell'entità, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) dell'entità stessa.

⁸ Nella definizione di parte correlata, una società collegata comprende le controllate della società collegata e una *joint venture* comprende le controllate della *joint venture*. Pertanto, per esempio, una controllata di una società collegata e l'investitore che ha un'influenza notevole sulla società collegata sono tra loro collegati.

sé OPC soggette alle previsioni del presente Regolamento, da valutarsi di volta in volta sulla base del contenuto del relativo atto di integrazione e/o modifica.

Ai fini del presente Regolamento OPC, rientrano fra i dirigenti con responsabilità strategiche anche i componenti dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001, qualora diversi dai membri del collegio sindacale, ed i soggetti incaricati della revisione dei conti dalla Società.

Sempre ai fini del presente Regolamento OPC, rientrano espressamente fra le Parti Correlate anche gli studi professionali costituiti in forma di associazione di cui faccia parte un soggetto già a sua volta parte correlata della Società, limitatamente a quegli studi professionali; (i) nei quali il soggetto già parte correlata della Società abbia una quota di maggioranza o comunque sia in grado di esercitare un'influenza notevole in ragione del suo prestigio personale o del fatturato da questi generato per lo studio e (ii) che generano oltre il 10% del proprio fatturato annuale dalla prestazione di servizi alla Società ovvero a società del Gruppo GEOX.